


ALLEGATO "E"

Contratto N°



- CONTRATTO DI APPALTO -

Per la fornitura di un Monocromatore a doppio cristallo per raggi "X"

CIG: 6291393DBB - CUP: B52I14005290005

TRA

L'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito per brevità anche "Ente" e/o IOM-CNR), con sede in Trieste, codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, nella persona del Direttore Prof. Alberto Morgante, codice fiscale MRGLRT61M23L483K, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, Area Science Park – Basovizza, Ed. MM, Strada Statale 14 km 163,5, 34149 Trieste, munito dei necessari poteri giusto Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 000023 Prot. N. 0021463 del 12 aprile 2013;

E

L'operatore economico " _____ " (in seguito per brevità anche "operatore economico"), con sede in _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, nella persona del/la Legale rappresentante (o altra carica) Sig./ra/Dott. _____, codice fiscale _____, domiciliato/a per la carica in _____, Via _____, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____, munito/a dei necessari poteri giusto _____.

PREMESSO CHE:

- Con Decisione a contrattare Prot. IOM-CNR N. 0002236 del 12/06/2015, questo Ente ha autorizzato, ai sensi degli artt. 54 e 55 e 83 del D. Lgs. 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2008/18/CE (nel seguito denominato per brevità “D. Lgs. 163/2006”) l’indizione di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, per l’affidamento della “Fornitura di un Monocromatore a doppio cristallo per raggi X” (in seguito, per brevità, anche “Fornitura”), da consegnare e installare presso l’Operative Group in Grenoble dell’Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Beamline “LISA” c/o ESRF, 71 avenue des Martyrs, 38000 Grenoble (Francia), per un importo a base d’asta pari a € 300.000,00 (trecentomila/00) IVA esclusa senza oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- Con verbale n. _____ del _____ la Commissione giudicatrice ha redatto la graduatoria provvisoria e dichiarato l’operatore economico aggiudicatario provvisorio della procedura di gara;
- L’Ente, con Provvedimento Prot. IOM-CNR N. _____ del _____ ha approvato la graduatoria provvisoria, di cui al citato verbale n. ____ del _____, disponendo l’aggiudicazione definitiva in favore di _____;
- La predetta aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 79, comma 5 lettera a) del D. Lgs. 163/2006 è stata comunicata ai soggetti interessati in data _____ giusta comunicazioni in atti;
- L’Ente ha provveduto alla verifica di cui all’art. 48, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 accertando il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale dichiarati in gara dall’operatore economico, giusta Provvedimento Prot. IOM-CNR N. _____ del _____;
- L’Ente ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e pertanto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto è

divenuta efficace giusta Provvedimento IOM-CNR N. _____ del _____
eccezion fatta per le verifiche di cui il cui esito negativo non è
pervenuto alla data del presente atto;

- Stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo alla risoluzione dal contratto medesimo ai sensi del successivo art. 14;
- È decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/2006.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come il Capitolato speciale di gara, l'offerta tecnica acquisita agli atti con Prot. IOM-CNR N. _____ e l'offerta economica acquisita agli atti con Prot. IOM-CNR N. _____.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) Dal D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, "Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- b) Dalle disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
- c) Dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- d) Dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- e) Dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;

f) Dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Ente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'operatore economico, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'operatore economico ed accettate dall'Ente.

Art. 1-bis – Spese relative alla pubblicazione degli avvisi

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace l'operatore economico ha l'obbligo di corrispondere a questo Ente le spese relative alla pubblicazione degli avvisi pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall'art. dall'art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 per l'importo di € _____ IVA inclusa.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate:

Beneficiario: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Incassi giornalieri da altre dipendenze

Presso: Banca Nazionale del Lavoro

IBAN: IT57S 01005 03392 000000218155

SWIFT/BIC: BNLIITRR

Causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara IOM SEDE TRIESTE CIG 6291393DBB, in adempimento dell'art. 35 D.L. 179/2012".

Art. 2 – Oggetto del contratto

La fornitura oggetto del presente contratto, meglio specificata nell'offerta tecnica presentata in sede di gara nonché nel capitolato speciale, ha per oggetto la fornitura di un Monocromatore a doppio cristallo per raggi X, da consegnare ed installare presso l'Operative Group in Grenoble dell'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Beamline "LISA" c/o ESRF, 71 avenue des Martyrs, 38000 Grenoble (Francia).

L'appalto comprende anche tutte le attività necessarie a installare e mettere in funzione la fornitura, come specificato all'art. 2 del capitolato speciale.

Il presente contratto ha per oggetto:

a) _____;

b) _____;

Ecc. ecc.

Art. 3 – Cronoprogramma

Il progetto sarà realizzato in 4 fasi. Qui di seguito sono descritte le singole fasi ed i prodotti a ciascuna associati.

- **Fase I - Preliminare** (12 settimane per i punti 1 e 2)
 1. Fornitura del progetto definitivo, inclusi disegni in formato da concordare;
 2. Fornitura della proposta relativa ai test di accettazione in fabbrica;
 3. *Accettazione da parte della Stazione appaltante;*
- **Fase II – Progetto esecutivo** (8 settimane per il punto 1)
 1. Fornitura del progetto esecutivo, inclusi i disegni in formato da concordare;
 2. *Emissione di apposito addendum al contratto.*
- **Fase III: Produzione** (16 settimane per i punti 1, 2 e 3)
 1. Produzione del sistema;
 2. Esecuzione dei test di accettazione in fabbrica;
 3. Trasmissione dei risultati alla Stazione appaltante;
 4. *Accettazione da parte della Stazione appaltante.*
- **Fase IV: Consegna e installazione**
 1. Consegna presso ESRF;
 2. Installazione nella cabina ottica della Beamline (da effettuarsi entro 30 giorni solari dalla consegna).

Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. L'operatore economico si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Ente e di terzi autorizzati, senza recare

intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L'operatore economico, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Ente e/o da terzi.

Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Ente potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'Ente, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).

L'operatore economico, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Ente si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

Art. 5 – Garanzia

La fornitura dovrà essere garantita (ivi incluse spese di manodopera e parti di ricambio) per un minimo di _____ (_____) mesi "on-site" dalla data dell'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

Nel periodo di garanzia l'operatore economico si impegna a sostituire tutte le parti ed i complessi che con l'uso presentassero difetti o rotture dovute ad errato montaggio o progettazione o a qualità scadente dei materiali. Entro 10 gg. solari dalla data della lettera dell'Ente con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'operatore economico è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine l'operatore economico deve, ove necessario, sostituire le parti logore, o difettose, se ciò non fosse sufficiente, ritirare il bene e sostituirlo.

Art. 6 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale, per la fornitura di quanto indicato al precedente art. 2 del presente contratto, viene determinato in € _____ (_____), al quale va aggiunta la quota I.V.A. ai sensi di legge.

L'importo di cui sopra resta fisso ed invariabile per l'intera durata contrattuale.

Non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Il presente contratto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro dell'Ente ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui al combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 non sussistono.

Art. 7 – Modalità di resa, rischio e proprietà

Per operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia: la resa è “franco destino” e l'operatore economico è obbligato, incluso nel prezzo contrattuale d'appalto: i) all'imballaggio; ii) al carico; iii) al trasporto; iv) a stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto fino alla consegna; v) allo scarico; vi) all'installazione della fornitura.

La proprietà della fornitura passerà all'Ente solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

Per operatori economici stranieri appartenenti a Stati membri dell'Unione europea: si applica la regola Incoterms 2010 - DAP (Delivered At Place) presso l'Operative Group in Grenoble dell'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Beamline “LISA” c/o ESRF, 71 avenue des Martyrs, 38000 Grenoble (Francia).

L'operatore economico è altresì obbligato, incluso nel prezzo contrattuale d'appalto: i) a stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la sua responsabilità; ii) allo scarico della merce; iii) all'installazione della fornitura.

La proprietà della fornitura passerà all'Ente solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

Per operatori economici stranieri non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea: si applica la regola Incoterms 2010 - DDP (Delivered Duty Paid) presso l'Operative Group in Grenoble dell'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Beamline “LISA” c/o ESRF, 71 avenue des Martyrs, 38000 Grenoble (Francia).

L'operatore economico è altresì obbligato, incluso nel prezzo contrattuale d'appalto: i) a stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la sua responsabilità; ii) allo scarico della merce; iii) all'installazione della fornitura.

La proprietà della fornitura passerà all'Ente solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

Art. 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'operatore economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'operatore economico si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'operatore economico si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'operatore economico anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'operatore economico si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le

inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'operatore economico, negativi per due volte consecutive, il Responsabile unico del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Art. 9 – Responsabilità per infortuni e danni

L'operatore economico assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'operatore economico stesso quanto dell'Ente e/o di terzi.

A tale scopo, a copertura dei rischi sopra richiamati, l'operatore economico risulta in possesso di polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità civile verso terzi (RCT), stipulata con la Compagnia _____, con un massimale di € _____ (_____).

Art. 10 – Brevetti industriali e diritti d'autore

L'operatore economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Ente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'operatore economico manleverà e terrà indenne l'Ente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Ente.

L'Ente si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'operatore economico delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Ente riconosce all'operatore economico la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Ente.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha

facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'operatore economico ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 11 – Divieto di subappalto

Per la natura propria della fornitura non è consentito il subappalto, a pena di nullità del contratto.

Art. 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

In relazione a quanto sopra, l'operatore economico ha comunicato i seguenti dati:

- Conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN o SWIFT CODE/BIC:
 - a) _____ acceso presso _____
 - b) Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:
 - _____ (C.F. _____).

Art. 13 – Cauzione

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'operatore economico ha depositato la cauzione costituita mediante _____ n. _____ del _____ emessa da: _____ per l'importo di € _____ (_____), resa ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, in favore dell'Ente.

La garanzia dovrà avere efficacia fino all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo e comunque fino ad apposita comunicazione liberatoria

(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente.

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

E' fatto divieto all'operatore economico di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D. Lgs. 163/2006, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del citato D. Lgs.

L'operatore economico può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'operatore economico di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'operatore economico degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 15 – Risoluzione

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'operatore economico. In tal caso l'Ente avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'operatore economico. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico con raccomandata a.r. ovvero tramite posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
- b) Nei casi in cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 8); responsabilità per infortuni e danni (art. 9); subappalto (art. 11); cauzione (art. 13); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 14).

Costituisce causa di risoluzione contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della legge 13/08/2010, n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 135 del D. Lgs. 163/2006 l'Ente risolverà, altresì, dal presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Art. 16 - Penali

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna ed installazione della fornitura oggetto del presente contratto si applica una penale pari all'1‰ (uno per mille) calcolata sull'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l'operatore economico non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà una penale pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, per ogni giorno solare di ritardo successivo al primo.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l'Ente potrà risolvere il contratto in danno all'operatore economico, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'operatore economico per iscritto. L'operatore economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Ente provvederà a recuperare l'importo sulla fattura, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 17 – Verifica di conformità

La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, come meglio specificato all'art. 2.11 del Capitolato speciale, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 312 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

Le attività di verifica di conformità, che saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla installazione della fornitura, salvo quanto ulteriormente previsto all'art. 2.11 del Capitolato speciale, sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La

garanzia di cui all'art. 12 del Capitolato speciale, decorrerà dal giorno dell'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

Durante le operazioni di verifica di conformità, l'Ente ha altresì la facoltà di chiedere all'operatore economico tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato speciale e accettate in base all'offerta presentata in sede di gara. Con l'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, l'operatore economico non è esonerato dalla responsabilità ai sensi dell'art. 1490 del codice civile per eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento dell'emissione di detto certificato, ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'operatore economico sarà invitato dall'Ente ad assistere in proprio o per mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite d'accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Art. 18 – Fatturazione e pagamento

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'operatore economico potrà emettere fattura, solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, con le seguenti modalità:

- Per gli aggiudicatari Italiani o stranieri residenti in Italia: elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare all'Ente destinatario identificato dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “ZMDURO”, il documento ricevuto;
- Per gli aggiudicatari stranieri: in forma cartacea.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricevimento, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La fattura, intestata all'Ente, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa:

- Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);
- Il CIG: 6291393DBB;
- Il CUP: B52I14005290005;

- Il CUU (Codice Univoco Ufficio): ZMDURO;
- C.F.: 80054330586; P. IVA: 0211831106;
- L'oggetto della fornitura;
- L'aliquota IVA ai sensi di Legge (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);
- Il "Commodity code" (in caso di operatori economici stranieri).

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 procederà a verificare se l'operatore economico è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

L'operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato.

In sede di liquidazione della fattura verranno recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata esecuzione.

Art. 19 – Obblighi ed adempimenti a carico dell'operatore economico

Sono a carico dell'operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di

viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'operatore economico si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

L'operatore economico si obbliga altresì a provvedere:

Alla consegna dei certificati di omologazione "CE" per tutte le apparecchiature che lo richiedano secondo le indicazioni della "Direttiva Macchine";

Alla consegna delle schede tecniche delle singole apparecchiature installate;

Alla consegna dei manuali delle singole apparecchiature installate, in versione "CD", oppure "DVD", oppure cartacea;

Alla consegna delle eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc.;

Alla pulizia dei luoghi e delle suppellettili ove dovrà essere installata la fornitura nonché delle vie di transito e di accesso ai locali degli spazi eventualmente interessati al transito o deposito di materiale;

Allo spostamento ed il successivo ripristino in sito dei mobili, suppellettili e quant'altro possa risultare di intralcio alla esecuzione della fornitura, l'adozione di tutte le cautele e prestazioni idonee a prevenire danni alle suppellettili e ai manufatti;

Allo sgombero dei locali, al completamento dell'installazione della fornitura, da materiali, inclusi gli imballaggi, mezzi d'opera ed eventuali impianti di proprietà dell'operatore economico

Art. 20 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Genova.

Art. 21 – Forma del contratto, imposta di bollo e registrazione

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea, e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R.

26.04.1986 n.131. In tal caso, le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione.

ART. 22 - Trattamento dei dati personali

I dati dell'operatore economico verranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente rapporto contrattuale ed eventuali adempimenti di legge, secondo le indicazioni di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Letto, approvato e sottoscritto

L'OPERATORE ECONOMICO
(Nome e ragione sociale impresa)
(Nome e Cognome firmatario)

IOM-CNR
Il Direttore
(Prof. Alberto MORGANTE)

Firma

Firma

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di _____
dell'operatore economico _____, dichiara espressamente di aver
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi
richiamati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e ss. del codice civile, l'operatore economico
dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare
dichiara di approvare specificatamente tutte le clausole del presente contratto
dall'articolo 1 all'articolo 22.

L'OPERATORE ECONOMICO
(Nome e ragione sociale impresa)
(Nome e Cognome firmatario)

Firma
